



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 21 del 19 gennaio 2024

**AREA DELLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, DEL
CONTROLLO DELLE RISORSE E ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA**

SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE E PARTECIPATE

OGGETTO: Contratto di Servizio Quadro tra Comune di Beinasco e Beinasco Servizi srl 2019-2023. Determinazione di proroga tecnica alla società Beinasco Servizi srl dal 1.1.2024 al 30.4.2024 nelle more della redazione e della sottoscrizione del Contratto di Servizio Quadro 2024-2028.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Beinasco detiene una partecipazione totalitaria nella Società Beinasco Servizi s.r.l., società alla quale nel tempo ha affidato la gestione dei servizi di manutenzione del patrimonio, mensa, asili nido, farmacia comunale, servizi bibliotecari e circolazione libraria, servizi cimiteriali, gestione della palazzina della facoltà di scienze infermieristiche.

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23/4/2019 con la quale è stato approvato il Contratto di Servizio quadro “Servizi manutenzione, refezione scolastica, asilo nido, servizio comunale” per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2022 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo del Socio alla Beinasco Servizi S.r.l. per il biennio 2022-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 6/7/2022 ad oggetto “Beinasco Servizi S.r.l - Affidamento gestione servizi operativi di supporto al Socio - periodo 1.1.2022 - 31.12.2023. Approvazione nuovo Contratto di Servizio 2022-2023 e disciplinare tecnico di incarico”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/10/2022 con la quale è stato approvato il piano industriale della Beinasco Servizi s.r.l. per il periodo 2022-2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 29.12.2023 con oggetto “Determinazioni in merito alla modalità di gestione dei servizi e conseguenti indirizzi alla Giunta Comunale, alla tecnostruttura e all’organo amministrativo della Beinasco Servizi per la redazione del nuovo Contratto di Servizio Quadro per il periodo 2024-2028”

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’articolo 13, il quale nel riaffermare il principio di auto-organizzazione amministrativa, prevede che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, prevedendo per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, specificando poi che l’affidamento *in house* di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Richiamato, altresì, il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che disegna la nuova disciplina di riferimento anche per gli affidamenti *in house* ed in particolar modo

- l’articolo 14 “”Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale” che stabilisce:

- 1) *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica [...];*
 - b) *affidamento a società mista [...];*
 - c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; [...]*
 - 2) *Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
 - 3) *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni. [...]*
- l'articolo 17 - Affidamento a società in house che al c.3 prevede che “*Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35*”.

Evidenziato che la lettura integrata dei vari provvedimenti normativi e le disposizioni di cui alla richiamata delibera consiliare evidenziano la necessità di un rafforzato procedimento istruttorio, che includa i richiamati tempi di pubblicazione di cui al richiamato art.17 c.3 del D.Lgs. 201/2022 indispensabile ai fini della redazione del nuovo contratto di servizio quadro e del conseguente affidamento.

Richiamato il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale “*in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare*”;

Rilevato:

- che i servizi in parola sono di pubblico interesse e devono essere garantiti senza soluzione di continuità;
- l'esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l'Ente e nelle more della stesura del nuovo Contratto di Servizio Quadro 2024-2028, secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale.

Considerato che si rende quindi necessario, ai fini del mantenimento dei servizi in un'ottica di continuità, non interrompere l'affidamento degli stessi alla società Beinasco Servizi, mediante proroga tecnica ai sensi dell'articolo 120 comma 11 del D.Lgs n. 36/2023 alle condizioni di cui al contratto in essere, fino al 30.4.2024, data stimata per la conclusione dell'iter procedurale di affidamento.

DETERMINA

- 1) di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, i contratti di servizio di cui alle deliberazioni la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 23/4/2019 e n. 112 del 6/7/2022 fino alla data del 30/4/2024;
- 3) di demandare ai singoli uffici, per quanto di competenza, le determine di impegno conseguenti al presente atto;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Beinasco Servizi S.r.l.

**IL DIRIGENTE
(D'ACRI ANTONIO MARCO)***

* Documento informatico firmato digitalmente in data 19 gennaio 2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.